arlst.Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile (ARSTPC) - Prot. 23/10/2026.0067864.U

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GIURIDICI, ANTICORRUZIONE, MISURE ECONOMICHE POST EMERGENZA
NICOLA DOMENICO CARULLO

Spett.li Organismi Istruttori in elenco

e p.c.

Al Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
1.

Alla DG Agricoltura, Caccia e Pesca
AgrDga@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al Dipartimento nazionale della Protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

Trasmissione a mezzo PEC e a mezzo gestione documentale

OGGETTO: Eventi calamitosi 23 ottobre/06 novembre 2023 (OCDPC n. 1070/2024); 20-29 giugno 2024 (OCDPC n. 1095/2024) – Disposizioni operative per il riconoscimento delle ulteriori misure economiche (c.d. 2° fase), *ex* OCDPC n. 1219/2026, a soggetti privati ed attività produttive. Comunicazione Decreto del Presidente n. 121 del 21.10.2026.

Si comunica che, in applicazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1219/2026, con **Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 121 del 21 ottobre 2026**, allegato alla presente ed in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURER-T), sono state approvate le disposizioni operative per il riconoscimento delle **ulteriori misure economiche (c.d. 2° fase) in riferimento ai due eventi calamitosi in oggetto**, che consentono di presentare domanda di contributo anche per i seguenti danni, esclusi dall'ambito applicativo delle direttive approvate per le prime misure economiche (c.d. 1° fase) con DPCD n. 52/2024 (per gli eventi dal 23 ottobre al 6 novembre 2023) e n. 116/2024 (per gli eventi del 20-29 giugno 2024):

- alle abitazioni diverse da quelle principali (abitazioni cd. sfitte);
- agli enti del Terzo Settore (ETS);
- relativi a ricostruzione o delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile.

I **soggetti privati interessati** devono presentare la domanda di contributo o l'integrazione (per l'importo dei soli premi assicurativi e/o per ulteriore documentazione) all'Amministrazione Comunale di riferimento, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'OCDPC n. 1219/2026 nella G.U. n. 225 del 28.09.2026, e quindi **entro il termine perentorio del 27.11.2026, utilizzando il Modulo B.3**, allegato al Decreto n. 121/2026.

Viale Silvani n. 6
40122 – Bologna
Tel. 051. 527.7730
Email: stpc.consulenzagiuridicacontrolli@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.consulenzagiuridicacontrolli@postacert.regione.emilia-romagna.it

arlst.Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile (ARSTPC) - Prot. 23/10/2026.0067864.U

Si evidenzia che è obbligatoria la presentazione della perizia (con costo a proprio carico), che attiene all'ammontare dell'intero danno, comprensivo di quello oggetto del contributo prima fase già percepito, in caso di importo richiesto superiore ad € 5.000,00 (premi assicurativi inclusi), da redigersi utilizzando l'apposito Modulo B.3.4, allegato al citato Decreto. La perizia è da presentarsi anche da parte dei soggetti privati che, nella domanda di contributo presentata entro i termini di c.d. "prima fase" (25.06.2024 per gli eventi di cui all'OCDPC n. 1070/2024 e 15.10.2024 per gli eventi di cui all'OCDPC n. 1095/2024), hanno già esposto danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00, qualora non vi abbiano già provveduto.

Gli **esercenti attività economiche e produttive interessate** devono presentare la domanda di contributo o l'integrazione (per l'importo dei soli premi assicurativi e/o per ulteriore documentazione) all'Amministrazione Comunale di riferimento, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto n. 121/2026, e quindi **entro il termine perentorio del 20.12.2026**, **utilizzando il Modulo C.3** allegato al citato Decreto.

Si evidenzia che è sempre obbligatoria la presentazione della perizia (con costo a proprio carico), che attiene all'ammontare dell'intero danno, comprensivo di quello oggetto del contributo prima fase già percepito, da redigersi utilizzando l'apposito Modulo C.3.1, allegato al citato Decreto.

Tutti i provvedimenti sono pubblicati sul sito web della scrivente Agenzia sulla pagina dedicata https://regioneer.it/yr748k5s, che sarà implementata con una sezione FAQ in aggiornamento.

Ai sensi di quanto previsto negli allegati B e C all'OCDPC n. 1219/2026 (disciplinanti le procedure per la c.d. 2° fase), codeste spett.li Amministrazioni Comunali e Unioni, in qualità di Organismi istruttori (O.I.), procedono alle istruttorie ed inviano gli **elenchi riepilogativi alla scrivente Agenzia, entro il termine del:**

- **21.01.2027**, utilizzando il Modulo SR/B1, per le domande dei soggetti privati;
- **08.02.2027**, utilizzando il Modulo SR/C1, per le domande delle attività economiche e produttive.

Si raccomanda il rispetto del termine per consentire a questa Agenzia di procedere, in tempo utile, all'assemblaggio di tutti gli elenchi riepilogativi ed alla successiva trasmissione al Dipartimento della protezione civile del fabbisogno finanziario complessivo, ai fini dello stanziamento delle necessarie risorse.

Detti moduli ("SR_B1" e "SR_C1"), che saranno pubblicati sulla citata pagina dedicata, devono essere debitamente compilati ed inviati, in formato .xls e .pdf, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo stpc.consulenzagiuridicacontrolli@postacert.regione.emilia-romagna.it, avendo cura di

arlst.Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile (ARSTPC) - Prot. 23/10/2026.0067864.U

riportare nell'oggetto delle comunicazioni la specifica: "OCDPC 1219/2026 - Elenchi riepilogativi contributi 2° fase".

Si evidenzia che nei suddetti moduli:

- **OCCORRE** riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), tenendo presente che per le attività produttive deve essere generato un CUP per ogni singolo beneficiario, mentre, per i soggetti privati, può essere generato un CUP cumulativo;
- **NON** occorre riportare le domande non ammissibili a contributo, né la relativa motivazione (qualunque essa sia), né vanno indicate nella nota di accompagnamento problematiche connesse a dubbi istruttori;
- **NON** occorre trasmettere nessun altro documento a corredo degli elenchi riepilogativi (in particolar modo non vanno trasmesse le singole domande di contributo pervenute).

Ferma l'esclusiva responsabilità in capo agli Organismi istruttori, al fine di garantire ulteriori forme di controllo, **gli elenchi sono muniti di formule di calcolo automatico che non bisogna assolutamente modificare**. Si rileva che l'invio di elenchi riepilogativi non correttamente compilati potrebbe comportare problematiche in sede di assegnazione delle risorse finanziarie.

Si evidenzia, infine, che per le verifiche nel Registro nazionale Aiuti di Stato (RNA) gli Organismi istruttori possono avvalersi del servizio di assistenza tecnica di ART-ER S.cons.p.a. ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 24.10.2019, secondo le procedure attuative di cui all'apposito protocollo operativo e con l'utilizzo di specifica modulistica che, a seguito della trasmissione da parte gli O.I. interessati dei moduli ("SR_B1" e "SR_C1"), verranno pubblicati sulla sopra citata pagina del sito web istituzionale dell'Agenzia.

Eventuali richieste di chiarimento, relativamente a dubbi non chiariti attraverso le FAQ, potranno essere inviate, esclusivamente da parte di codeste spett.li Amministrazioni Comunali e Unioni (e non da parte di cittadini e/o imprese), alla casella di posta elettronica dedicata:

- OCDPC1070@regione.emilia-romagna.it per gli eventi 23 ottobre/6 novembre 2023;
- OCDPC1095@regione.emilia-romagna.it per gli eventi 20/29 giugno 2024.

Confidando nella consueta collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Cordiali Saluti.

avv. Nicola Domenico Carullo

(sottoscritto digitalmente)

FB/ER
ALLEGATI (2):
n. 1 – D.P.G.R. n. 121/2026;
n. 2 - OCDPC n. 1219 del 18.09.2026;